

Istruzione, Formazione, Lavoro *scenari evolutivi*

(scheda aggiornata al 7 aprile 2018)

FILIERA PROFESSIONALIZZANTE e INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE¹

1. Risorse per la IeFP anche in modalità duale (cc. 110 – 112):

In sintesi i principali provvedimenti:

- stabilizzazione della modalità duale (c. 110, lett. b);
- €. 75 milioni di euro dal 2018 a decorrere dal 2018 per apprendistato di 1° livello e ASL;
- €. 50 milioni di euro per il solo 2018 per apprendistato di 1° livello e ASL;
- estensione degli incentivi per assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello;
- finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Comma 110

A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

- euro 189.109.570,46** all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- euro 75 milioni** al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- euro 15 milioni** al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- euro 5 milioni** per l'anno 2018, **15,8 milioni** di euro per l'anno 2019 e **22 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- euro 5 milioni** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Comma 111

All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abrogato.

Comma 112

Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di **euro 50 milioni** a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Partecipazione dei CFP al Pon scuola (c. 628)

In sintesi i principali provvedimenti:

Il PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" viene esteso anche alle istituzioni formative accreditate

Comma 628

Alle misure del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le **istituzioni formative accreditate** dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.

¹ Legge di bilancio 2018 (L. 205/2018)

3. Sgravi contributivi per i giovani (c. 100 – 108)

In sintesi i principali provvedimenti:

- bonus giovani: soggetti che non hanno compiuto 35 anni (30 anni dal 2019) e non siano stati occupati a t.i.
- bonus post-alternanza o apprendistato formativo: allievi che non hanno compiuto 35 anni (30 anni dal 2019) che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro:
 - o attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza;
 - o periodi di apprendistato di I livello e di alta formazione
- incentivo all'occupazione del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna):
 - o soggetti tra i 16 e i 34 anni;
 - o soggetti dai 35 anni di età privi di impiego da almeno 6 mesi;
- incentivo occupazione neet: neet iscritti a G.G. tra i 16 e i 29 anni.

Comma 100

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono promotori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 101

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo in determinato.

Comma 102

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.

Comma 103

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Comma 104

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Comma 105

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.

Comma 106

L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.

Comma 107

L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Comma 108

L'esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- a. studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- b. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

4. Risorse aggiuntive Istruzione Tecnica Superiore (cc. 67 – 69)-

In sintesi i principali provvedimenti:

- *aumento progressivo delle risorse*
- *definizione di requisiti*
- *definizione di standard organizzativi e di percorso*

Comma 67

Per consentire al sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguente mente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di **10 milioni di euro** nell'anno 2018, **20 milioni di euro** nell'anno 2019 e **35 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

Comma 68

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i **requisiti** che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

Comma 69

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli **standard organizzativi e di percorso** degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.

5. Credito di imposta per le spese di formazione 4.0 (cc. 46 – 56)

In sintesi i principali provvedimenti:

- *governance dei Punti Impresa Digitale (PID): si definiscono gli obiettivi e i soggetti di riferimento*
- *principali azioni nel 2018:*
 - o *incentivi all'innovazione*
 - o *investimenti per la formazione del capitale umano*

Comma 46

A tutte le imprese, indipendente mente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

Comma 47

Il credito d'imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Comma 48

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

Comma 49

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Comma 50

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Comma 51

Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Comma 52

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Comma 53

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Comma 54

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Comma 55

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

Comma 56

Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

FORMAZIONE e POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (PAL)

In sintesi i principali provvedimenti:

- *formazione e PAL: finanziamenti*
- *assegno di ricollocazione*
- *provvedimenti normativi tra competenze statali e regionali*

• **Formazione e Politiche Attive del Lavoro**

Gli **Avvisi regionali del 2017** mostrano una tendenza: i finanziamenti stanno privilegiando le PAL rispetto alla formazione (ordinamentale/non ordinamentale):

- Formazione: € 830.741.126,00
- PAL: € 1.045.464.548,71

Formazione

- Ordinamentale: il 79% delle risorse
- Non ordinamentale: il 21%

PAL

- situazione disomogenea nelle Regioni
- tipologia servizi principali (in ordine decrescente):
 - o tirocini extra curricolari
 - o formazione mirata all'inserimento/reinserimento lavorativo
 - o orientamento specialistico
 - o accompagnamento al lavoro
 - o ...
- soggetti promotori PAL
 - o rete / partenariati
 - o accreditati alla formazione
 - o accreditati al lavoro
 - o imprese, cooperative, consorzi
 - o centri per l'impiego
 - o ...
- Modalità di finanziamento:
 - o a progetto (valore percentuale)
 - o a servizio (Dote unica lavoro Lombardia; buono servizi Piemonte; AxL Veneto; Dote lavoro Abruzzo; dote Lavoro Calabria)
 - o a sportello

Intesa del 21 dicembre 2017

- in CSR e CU del 21 dicembre 2017 che prefigura linee di indirizzo triennale, obiettivi annuali, LEP e tempi entro cui convocare i disoccupati)

Assegno di Ricollocazione (AdR)

- avviato in via sperimentale dal marzo 2017
- a regime dal 3 aprile 2018

Provvedimenti per le SCUOLA PARITARIE²

È utile il confronto tra quanto previsto dalla [legge di bilancio 2017](#) e dalla [legge di bilancio 2018](#), con riferimento agli anni precedenti.

Per l'anno 2018: "*Scuola/Paritarie, la legge di bilancio taglia i fondi: nuovo schiaffo al pluralismo*", così Roberto Pasolini in Il Sussidiario 8 gennaio 2018.

| Legge di bilancio 2017, L. 11 dicembre 2016 n. 232 | Legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Comma 616: 23,4 milioni di euro a sostegno degli alunni con disabilità;• Comma 619: 50 milioni per scuole materne paritarie;• Comma 617: importo massimo per studente soggetto a detrazione Irpef del 19% è fissato a<ul style="list-style-type: none">- 564 euro per il 2016;- 717 euro per il 2017;- 786 euro per il 2018 e 800 euro per il 2019. | <ul style="list-style-type: none">• Anno 2001: contributo dello Stato: 535 milioni di euro• Anno 2016: contributo dello Stato: 494 milioni di euro• Anno 2017: contributo dello Stato: 570 milioni di euro• Anno 2018: contributo dello Stato: 510 milioni di euro (compresi i 23 milioni per l'handicap) |

² Fonte: *Il Sussidiario*, 8 gennaio 2017, di Roberto Pasolini

Provvedimenti per le SCUOLE STATALI³

- **Comma 591**

Armonizzazione retribuzione dirigenti scolastici con gli altri dirigenti della PA

Nell'ambito del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, è istituita un'apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Le suddette risorse, a regime, dovrebbe determinare un aumento della retribuzione dei dirigenti scolastici di circa 400 euro mensili.

- **Comma 592**

Valorizzazione docenti

Nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, è istituita una sezione con lo stanziamento di 10 milioni nel 2018, 20 nel 2019 e 30 a decorrere dal 2020, che si aggiungono alle risorse disponibili per il rinnovo contrattuale del personale docente delle scuole.

Il fondo servirà per valorizzare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, i docenti che si impegneranno particolarmente nella formazione, nella ricerca, nella sperimentazione didattica o che raggiungeranno particolari risultati nella diffusione nelle scuole di modelli di didattica per lo sviluppo delle competenze.

- **Commi 594-601**

Norme qualifica educatore socio-pedagogico, pedagogista ed educatore socio-sanitario

La qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione.

La qualifica di **educatore professionale socio-sanitario** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità n. 520/1998.

La qualifica di **pedagogista** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85, Scienze pedagogiche;
- LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

La legge prevede delle disposizioni particolari per chi, alla data di entrata in vigore della medesima, si trova in determinate condizioni o è in possesso di determinati titoli:

A. In via transitoria,

acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, in seguito al superamento di un corso di formazione per complessivi 60 CFU (corso che va intrapreso entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, 1 gennaio 2018), coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi;
- c. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;

B. Acquisiscono

la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali educativo, formativo e pedagogico e abbiano un'età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;

C. Possono continuare

ad esercitare l'attività di educatore coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, abbiano svolto la medesima attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi.

- **Comma 602**

Supplenze brevi personale ATA

Le nuove disposizioni derogano a quanto previsto dal comma 332 della legge n. 190/2014, secondo cui per le supplenze brevi degli AA e AT le scuole:

- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici;
- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale.

³ Fonte: sito www.disal.it (pagina del 5 gennaio 2018)

Alla luce delle nuove disposizioni (comma 602), invece, le scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità...), possono sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

- **Comma 603**

Proroga graduatore di merito concorso 2016

Le graduatorie di merito del concorso 2016, come stabilito dalla legge n. 107/2015 (il cui comma 113 ha modificato l'articolo 400 del testo unico, D.lgs. 297/94), hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del triennio.

La validità delle suddette graduatorie di merito del concorso 2016 è prorogata di un anno, per cui le medesime saranno vigenti per quattro anni, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.

- **Comma 604**

Assunzione idonei

La legge n. 107/2015 ha previsto che le graduatorie di merito dei concorsi siano costituite dal numero di vincitori più il 10% percento di idonei, lasciando fuori il resto di coloro i quali superano le prove concorsuali, ma non rientrano nel predetto 10%.

Il decreto legislativo n. 59/2017 ha previsto una deroga al suddetto limite solo per le graduatorie di merito del concorso 2016, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

La legge di Bilancio ha superato, in sostanza, la disparità di trattamento che si era venuta a creare tra idonei della scuola secondaria e idonei della scuola dell'infanzia/primaria, permettendo l'assunzione di tutti gli idonei anche delle graduatorie di merito infanzia e primaria, fermo restando la disponibilità di posti e il diritto all'assunzione dei vincitori.

In pratica, qualora siano stati assunti i vincitori (da tutte le GM 2016) e siano ancora disponibili dei posti, questi andranno assegnati agli idonei anche oltre il limite del 10% di cui sopra.

- **Comma 605**

Concorso DSGA

Il concorso sarà bandito entro il 2018.

I titoli d'accesso al concorso sono quelli indicati nella tabella B allegata al CCNL:

- diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
- diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
- lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.l. 9 luglio 2009.

Oltre al personale in possesso dei suddetti titoli, possono partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data del 1° gennaio 2018, abbiano maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

- **Comma 606**

Proroga collocamenti fuori ruolo

I collocamenti fuori ruolo del personale docente e dirigente per svolgere attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti sino al 2020/2021.

- **Commi 607 – 612**

Piano assunzioni MIUR

A decorre dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, il Miur è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

Il predetto concorso è volto all'assunzione di personale da destinare agli uffici del Ministero, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle scuole, soprattutto quelli non strettamente attinenti al servizio istruzione, in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche, come ad esempio la gestione del contenzioso.

- **Comma 613**

Istituzione ulteriori posti organico autonomia

La legge ha disposto un finanziamento 150 milioni di euro per la trasformazione delle cattedre in organico di fatto in cattedre stabili, che confluiranno nell'organico dell'autonomia: 50 milioni saranno spesi nel 2018, 150 a regime a decorrere dal 2019.

- **Comma 614**

Graduatorie di istituto. Valorizzazione titoli abilitanti

La nuova norma consentirà, nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto la "Valorizzazione dei titoli abilitanti in occasione degli aggiornamenti delle Graduatorie di istituto, con particolare attenzione a quelli conseguiti in ambito universitario".

Naturalmente è prematuro dire come questa norma potrà essere declinata nelle graduatorie. Tra l'altro le graduatorie di istituto sono state aggiornate nell'estate 2017 per il triennio 2017/20. Per quella data saranno già stati svolti i concorsi per la secondaria e strutturati, forse, anche quelli per infanzia e primaria.

- **Comma 616**

Potenziamento scienze motorie scuola primaria

Il 5% dell'organico di potenziamento (vedi Tabella 1 allegata alla legge 107/15) è destinato potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015 [articolo 1, comma 7, lettera g)].

- **Comma 615**

Proroga contratti Co.Co.Co.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici vengono prorogati al 31 agosto 2018 (in attesa della stabilizzazione – commi 619-627).

- **Commi 619-627**

Assunzione personale Co.Co.Co.

La legge dedica i commi 619-625 agli Assistenti amministrativi e tecnici e ai collaboratori scolastici con di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), ai fini della stabilizzazione tramite una procedura selettiva per titoli e colloquio.

Assistenti Amministrativi e Tecnici

La legge prevede una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

La procedura è riservata al personale che, alla data del 1° gennaio 2018, sia titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) stipulati con le scuole statali per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici (ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124).

La procedura è indetta entro febbraio 2018. Il bando di concorso definirà requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione.

I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Collaboratori Scolastici

La legge prevede un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio, è riservata al personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124/99 e dell'articolo 9 del DM del 23 luglio 1999).

Il bando di concorso dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (di Bilancio). Esso indicherà il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione.

Le assunzioni avverranno anche a tempo parziale, nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

Nelle more dell'espletamento della selezione di cui sopra, il termine del 31 dicembre 2017 relativo ai succitati contratti, è prorogato al 30 agosto 2018.